

Il T.a.r. per la Lombardia solleva questione di legittimità costituzionale della legge Regione Lombardia n. 27 del 2009 nella parte in cui, all'art. 31, prevede che i canoni dovuti per gli alloggi ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) possano risultare differenziati, anche in presenza di analoghe situazioni di "debolezza economica", tra lavoratori subordinati/pensionati e lavoratori autonomi

T.a.r. per la Lombardia, sez. IV, ordinanza 13 febbraio 2020, n. 297 – Pres. Gabbricci, Est. Marongiu

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata – Determinazione canoni – Categorie meno abbienti – Lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi – Disparità di trattamento – Questione non manifestamente infondata di costituzionalità

È rilevante e non manifestamente infondata, per violazione dell'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi 3 e 4, della legge Regione Lombardia 4 dicembre 2009, n. 27, nella parte in cui – in materia di edilizia residenziale pubblica – prevede che i canoni dovuti dai singoli assegnatari di alloggi, pur a fronte di analoghe o addirittura identiche situazioni di precarietà economico-reddituale, possano comunque differenziarsi in funzione della tipologia di attività lavorativa svolta. Con ciò risultando, i suddetti canoni, più elevati per i lavoratori autonomi rispetto a quelli subordinati (1).

(1) I. – Con l'ordinanza in rassegna il T.a.r. per la Lombardia ha sollevato la q.l.c., di cui in massima, nell'ambito di un giudizio instaurato da una assegnataria di alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) la quale lamentava la applicazione, nei suoi confronti, di un canone di locazione ritenuto eccessivamente elevato rispetto agli esigui guadagni percepiti, in qualità di lavoratore autonomo, nel periodo di riferimento. Più in particolare, la società che per il Comune di Milano è deputata alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) dava pedissequa applicazione alla legge Regione Lombardia 4 dicembre 2009, n. 27, la quale, all'art. 31, distingue ai fini del canone applicabile tra area "protezione" ed area "accesso": la prima prevede canoni più bassi e si applica esclusivamente per categorie di lavoratori dipendenti e pensionati che rientrino in una classe ISEE inferiore ai 9 mila euro; la seconda prevede canoni più elevati e si applica a nuclei con ISEE ricompreso tra i 9 mila ed i 14 mila euro. La medesima disposizione prevede altresì che, ai soggetti non rientranti nell'area "protezione" (dunque tutti i lavoratori diversi da quelli dipendenti e dai pensionati), si applica comunque un canone corrispondente ad una classe ISEE non inferiore a 9 mila euro. Ciò sta a significare che i lavoratori autonomi, anche nell'ipotesi in cui percepiscano redditi tali da rientrare teoricamente in classi ISEE inferiori ai 9 mila euro, sono

in ogni caso tenuti al versamento di un canone – per l'appunto più elevato – corrispondente alla classe ISEE superiore (9 mila – 14 mila euro).

II. – Il T.a.r. per la Lombardia, con l'ordinanza qui in rassegna, ha deciso di sollevare la questione di costituzionalità del citato art. 31. Più in particolare:

- a) in punto di rilevanza della questione è stato ritenuto che una tale disposizione, per la sua univocità, non consente diverse interpretazioni da quelle pur correttamente prospettate dal gestore degli alloggi ERP. In base ad essa, infatti, i lavoratori autonomi, pur percependo un reddito tale da rientrare nella classe ISEE inferiore ai 9 mila euro (area "protezione"), comunque dovrebbero corrispondere un canone più elevato, relativo ossia alla classe ISEE 9 mila – 14 mila (area "accesso");
- b) in punto di non manifesta infondatezza, la disposizione medesima:
 - b1) si rivelerebbe contraria al principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 Cost. nella parte in cui, pur a fronte di analoghe se non identiche situazioni di precarietà reddituale (tutti guadagni tali da poter rientrare nella classe ISEE inferiore a 9 mila euro) prevede un trattamento differenziato, in termini di livello di canone applicabile, sulla base della differente tipologia di rapporto lavorativo. Dunque a parità di un certo reddito, tale da configurare la medesima situazione di "debolezza economica", il canone risulta più basso per i lavoratori dipendenti e più alto per quelli autonomi;
 - b2) neppure potrebbero al riguardo invocarsi le differenti modalità di controllo sulle diverse tipologie di entrate ("a monte" per i lavoratori dipendenti, "a valle" per quelli autonomi), e ciò dal momento che i più recenti e moderni mezzi di verifica in tale ambito, quale che sia la fase del loro concreto impiego, comunque garantiscono lo stesso livello di efficacia e di penetrazione circa la veridicità delle dichiarazioni effettuate dal lavoratore stesso.

III. – Si segnala per completezza quanto segue:

- c) in tema di determinazione dei canoni di edilizia residenziale pubblica si veda, in particolare:
 - c1) Cass. civ., sez. II, ord. 31 gennaio 2019, n. 2976 (in *Foro it.*, *Rep.* 2019, voce *Edilizia popolare*, n. 1), secondo cui: *"I rapporti locativi stabiliti dagli Iacp con riguardo a locali con destinazione non abitativa sfuggono alla speciale disciplina dettata dalla l. n. 513 del 1977 in tema di canoni minimi di edilizia residenziale pubblica ed i predetti istituti possono stipulare corrispettivi di godimento di immobili che non soddisfano le primarie esigenze abitative dei meno abbienti;*

pertanto, nel caso in cui agli assegnatari di alloggi popolari sia concessa dall'Iacp, con distinto contratto, la disponibilità di un'autorimessa, è legittima la richiesta dell'Istituto stesso di un autonomo canone per la detenzione di tale locale";

- c2) Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2017, n. 6493 (in *Foro it.*, 2017, I, 2410), secondo cui: *"Chi, avendo ottenuto l'assegnazione provvisoria di un immobile di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 11 l.reg. Veneto 2 aprile 1996 n. 10, non rilasci l'alloggio alla scadenza prevista, è tenuto per il periodo di occupazione senza titolo a pagare il canone secondo la norma generale sulla ritardata restituzione della cosa locata, non trovando applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla normativa regionale per le ipotesi di decadenza del beneficiario da un'assegnazione a titolo definitivo dell'alloggio";*
- c3) Corte cost., 10 giugno 2016, n. 131 (in *Foro it.*, 2016, I, 3733), secondo cui: *"È inammissibile, per mancanza di adeguata motivazione della censura, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 l.reg. Abruzzo 12 novembre 2014 n. 40, nella parte in cui dispone la riduzione dei canoni delle locazioni relative al patrimonio di edilizia residenziale pubblica, locazioni in regime di canone concordato con riguardo ai contratti non ancora stipulati alla data del 30 settembre 2014, in riferimento all'art. 81, 3° comma, cost.";*
- c4) Cass. civ., sez. II, 4 febbraio 2016, n. 2237 (in *Arch. locazioni*, 2016, 391), secondo cui: *"In tema di edilizia residenziale pubblica, la normativa speciale in materia di determinazione del canone sociale concerne solo gli alloggi destinati a soddisfare le primarie esigenze abitative dei non abbienti e non anche i locali aventi destinazione diversa (nella specie, autorimesse), rispetto ai quali non sussiste alcuna esigenza pubblicistica né finalità di carattere sociale, tale da giustificare un trattamento speciale e privilegiato; né rileva che le autorimesse siano state locate unitamente all'assegnazione dell'alloggio con un unico contratto e con la previsione di un canone unitario";*
- c5) Cass. civ., sez. trib., 11 giugno 2010, n. 14094 (in *Giust. civ. Mass.* 2010, 6, 900; *Riv. giur. edilizia* 2010, 5, I, 1697), secondo cui: *"In tema di imposta comunale sugli immobili (ici), l'esenzione prevista dall'art. 7, 1 comma, lett. a), d.leg. 30 dicembre 1992 n. 504, per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati «destinati esclusivamente ai compiti istituzionali», spetta soltanto se l'immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento di tali compiti: ipotesi che non si configura quando il bene venga utilizzato per attività di carattere privato, come avviene, in linea di massima, in tutti i casi in cui il godimento del bene stesso sia concesso a terzi verso il pagamento di un canone (nella specie, la suprema corte ha escluso che potessero fruire dell'esenzione alcuni immobili, posseduti da un comune fuori del suo territorio, destinati ad edilizia residenziale pubblica)";*

- c6) Corte cost., ord. 25 maggio 2004, n. 150 (in *Foro it.*, 2005, I, 362), secondo cui: *“È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, 2° comma, l. reg. Campania 14 agosto 1997 n. 19, nella parte in cui stabilisce che l’assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica, ai fini dell’accertamento periodico del reddito, deve produrre, su richiesta dell’ente gestore, «la documentazione necessaria entro il 30 giugno di ogni biennio successivo all’entrata in vigore della presente legge» e che, qualora la documentazione non venga prodotta entro tale data, si applica la misura massima del canone «a decorrere dal giorno successivo e sino al mese seguente all’eventuale tardiva produzione della documentazione», in riferimento agli art. 3 e 24 cost.”.* La corte esclude che la norma impugnata presti il fianco ai dubbi di irragionevolezza prospettati dal giudice *a quo*, in base al rilievo che l’onere di comunicazione periodica del reddito posto a carico dell’assegnatario (per di più, disciplinato dalla l. reg. Campania «in modo tale da non renderne ingiustificatamente gravoso l’adempimento») deve essere valutato «in corrispondenza del beneficio dell’assegnazione dell’alloggio» di edilizia residenziale pubblica e delle finalità perseguite dalla disciplina in materia («favorire l’accesso all’abitazione, a canoni inferiori a quelli correnti sul mercato, a categorie di cittadini meno abbienti»), nel cui ambito la norma s’inquadra;
- c7) Cass. civ., sez. III, 6 novembre 2002, n. 15539 (in *Riv. giur. edilizia*, 2003, I, 740), secondo cui: *“Nel rapporto privatistico di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, il potere dell’Iacp di determinare in concreto la misura del canone sociale dovuto sulla base di specifici parametri indicati dalla legge regionale (nella specie, l.reg. Veneto 12 dicembre 1984 n. 60), periodicamente ponderati con l’accertamento dei redditi dell’assegnatario, si esplica con atti unilaterali di accertamento aventi effetti immediati in ordine alla obbligazione del canone, con la conseguenza che detti atti, qualificabili come atti amministrativi incidenti su diritti soggettivi ed eventualmente disapplicabili dal giudice ordinario se lesivi di quei diritti, sono assistiti da una presunzione di conformità alla normativa statale o regionale in materia, per cui è l’assegnatario che ha l’onere di vincere detta presunzione dimostrando che nei suoi confronti il canone che l’istituto reclama non è quello corrispondente ai parametri a lui riferibili”;*
- c8) Corte cost., ord. 28 luglio 1999, n. 374 (in *Foro it.*, 2000, I, 1036; *Giur. cost.*, 1999, 2841), secondo cui: *“In seguito al mutamento del quadro normativo di riferimento determinato dall’entrata in vigore del d.leg. 31 marzo 1998 n. 112 e della l. 9 dicembre 1998 n. 431, vanno restituiti al giudice a quo gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 l. reg. Veneto 2 aprile 1996 n. 10, come modificato dalla l. reg. Veneto 16 maggio 1997 n. 14, nella parte in cui,*

disciplinando il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in applicazione ed in conformità della delibera Cipe del 13 marzo 1995, stabilisce che in determinati casi il canone stesso può essere fissato in misura superiore a quello c.d. equo previsto dalla l. 392/78, in riferimento agli art. 3, 70, 115 e 117 Cost.”. Il giudice *a quo* metteva in discussione il potere del Cipe (ai cui criteri si è uniformata la norma regionale impugnata) di derogare, in materia di edilizia residenziale pubblica, alla disciplina sul canone di locazione degli immobili ad uso abitativo stabilita dalla legge statale ordinaria, prevedendo la possibilità, in talune ipotesi (e in particolare con riferimento alla c.d. area sociale), di quantificare il canone in misura superiore a quello c.d. equo determinato ai sensi degli art. 12 ss. l. 392/78. La Corte costituzionale osserva, tuttavia, come il quadro normativo di riferimento sia nel frattempo profondamente mutato, rispetto a quello tenuto presente dal giudice rimettente: a) da un lato, perché tra le funzioni attribuite alle regioni e agli enti locali dal d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (Le leggi, 1998, I, 2096), nell’ambito del più vasto progetto di decentramento delle funzioni statali, figurano anche quelle relative alla «fissazione dei criteri per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all’assistenza abitativa, nonché alla determinazione dei relativi canoni» (art. 60, 1° comma, lett. e, d.lgs. cit.); b) dall’altro lato, perché la l. 431/98, recante la nuova disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad abitazione, ha abrogato le norme della l. 392/78 in materia di misura del canone (v. l’art. 14: ciò, peraltro, non per i rapporti già in corso), confermando sia l’attribuzione alle regioni delle funzioni in tema di disciplina del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, 4° comma), sia la perdurante validità degli «attuali criteri di determinazione dei canoni», in attesa di un apposito atto di indirizzo e coordinamento e «fino all’adeguamento da parte delle regioni» ai nuovi criteri che verranno in tal modo stabiliti (per qualche riferimento al riguardo, cfr., tra gli altri, D. PIOMBO, *Lineamenti della disciplina delle locazioni abitative e dell’esecuzione degli sfratti per finita locazione, dopo l’entrata in vigore della l. 431/98*, in *Foro it.*, 1999, V, 137);

- c9) Corte cost., ord. 5 marzo 1999, n. 63 (in *Foro it.*, 2000, I, 1038; *Giur. cost.*, 1999, 754; *Tributi*, 1999, 243), secondo cui: “Vanno restituiti al giudice *a quo* gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 cost., dell’art. 32, 2° comma, l. 23 dicembre 1994 n. 724 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall’art. 5, 6° e 7° comma, d.l. 2 ottobre 1995 n. 415, conv. con modif. in legge dall’art. 1, 1° comma, l. 29 novembre 1995 n. 507, nella parte in cui dispone, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un aumento dei canoni

dei beni immobili dello stato (demanziali e patrimoniali), destinati ad uso abitativo, concessi o locati a privati, nella misura del doppio o del quintuplo a seconda del reddito annuo del nucleo familiare cui appartiene il conduttore, perché valuti alla luce delle modifiche recate dall'art. 23 l. n. 146 del 1998, la permanenza del requisito della rilevanza della questione”;

- d) sulla generale materia dell'edilizia residenziale pubblica si veda, poi:
- d1) Corte cost., 28 dicembre 2006, n. 451 (in *Giurisdiz. amm.*, 2006, III, 738; *Giur. costit.*, 2006, 4552, con nota di BRANCASI; *Regioni*, 2007, 603, con nota di SALAZAR), secondo cui: *“È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 108 a 115, l. 24 dicembre 2003 n. 350, nelle parti in cui introdurrebbe, in materia di edilizia residenziale pubblica, disposizioni puntuali sulla stipula delle convenzioni tra il comune e le imprese di costruzione, sui requisiti di reddito, sulla dimensione massima degli alloggi, sulla durata dei contratti di locazione e i loro rinnovi, istituisce un fondo per l'edilizia a canone speciale senza che sia prevista alcuna forma di collaborazione con le regioni, attribuirebbe al ministro delle infrastrutture poteri di tipo regolamentare di elevata discrezionalità e rilevanza politica per la determinazione delle agevolazioni fiscali a favore degli investimenti e della misura in cui i redditi derivanti dalla locazione concorrono a determinare la base imponibile dei percettori e prevede che il costo delle misure ivi previste vada detratto dall'ammontare della dotazione finanziaria del fondo, in riferimento agli art. 117, 3° e 6° comma, 119 cost.”;*
- d2) Corte cost., 12 novembre 2004, n. 339 (in *Fisco* 1, 2004, 7504; *Foro it.*, 2005, I, 20), secondo cui: *“È fondata la questione di illegittimità costituzionale degli art. 5, 1° comma, lett. d), e 38, 1° comma, lett. d), l.reg. Toscana 4 maggio 1989 n. 25 (disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione del canone sociale), limitatamente alla parte in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini, rispettivamente, dell'assegnazione dell'alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurando al valore locativo complessivo determinato ai sensi della l. 27 luglio 1978 n. 392”. Ciò in quanto: “È orientamento costante di questa corte che le disposizioni delle leggi regionali secondo le quali la determinazione del valore di un immobile proprio, ai fini dell'applicazione di norme sulle assegnazioni di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, deve riferirsi ai criteri dettati dalla l. n. 392 del 1978 dopo che questa, nella parte che interessa, era stata modificata ed abrogata, violino il principio di ragionevolezza apparendo espressione di una «impostazione di fondo ormai superata»”;*
- e) in materia di edilizia residenziale pubblica si è altresì sviluppato un corposo filone sul riparto di giurisdizione. Si veda, in proposito:

- e1) Cass. civ., sez. III, ord. 19 dicembre 2019, n. 33773 (in *Foro it.*, Rep. 2019, voce *Edilizia popolare*, n. 11), secondo cui: *“L’occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, concesso in locazione secondo la disciplina del d.p.r. n. 1035 del 1972, che sia convenuto dall’assegnatario con azione di rilascio, non può contrastare la domanda deducendo la decadenza dell’istante dall’assegnazione e la propria facoltà di ottenere la regolarizzazione dell’occupazione in rapporto locativo ex art. 25 citato d.p.r., dal momento che il suddetto godimento di fatto dell’immobile, ancorché accompagnato dalla corresponsione del canone, non costituisce di per sé titolo idoneo ad estinguere il diritto dell’assegnatario medesimo; inoltre, esula dai poteri del giudice ordinario il sindacato, sia pure incidentale, sugli atti amministrativi attinenti all’eventuale decadenza del precedente assegnatario in relazione alla menzionata regolarizzazione, vertendosi in tema di interventi discrezionali dei competenti organi dell’ente assegnante, a fronte dei quali non sono ravvisabili posizioni di diritto soggettivo dell’occupante stesso”*;
- e2) Cass. civ., sez. un., ord. 8 marzo 2019, n. 6885 (in *Foro it.*, Rep. 2019, voce *Responsabilità civile*, n. 30), secondo cui: *“Qualora il privato abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica, successivamente annullato, in via di autotutela od ope iudicis, senza che si discuta della legittimità dell’annullamento, la controversia relativa ai danni subiti dal privato rientra nella giurisdizione del giudice ordinario perché ha ad oggetto non già la lesione di un interesse legittimo pretensivo, bensì una situazione di diritto soggettivo rappresentata dalla conservazione dell’integrità del patrimonio, pregiudicato dalle scelte compiute confidando sulla legittimità del provvedimento amministrativo poi caducato (principio affermato in fattispecie di intervento edilizio privato per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica da destinare a particolari categorie di conduttori, regolato, quanto alla misura dei canoni di locazione esigibili, da convenzione poi revocata in autotutela, con conseguente riduzione del canone massimo)”*;
- e3) Cass. civ., sez. un., ord. 13 ottobre 2017, n. 24148 (in *Foro it.*, 2017, I, 3625), secondo cui: *“In tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell’amministrazione comunale di rilascio di immobile occupato senza titolo e di assegnazione in locazione a terzi rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l’ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale della p.a., la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse e tanto anche qualora l’opponente deduca il possesso dei requisiti per l’assegnazione dell’alloggio*

al di fuori di un procedimento amministrativo di assegnazione, ovvero al solo fine di paralizzare la pretesa di rilascio”;

- e4) Cass. civ., sez. un., 13 aprile 2017, n. 9575 (in *Foro it.*, 2017, I, 2752), secondo cui: *“In tema di edilizia residenziale pubblica, anche dopo l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, come confermato dall’art. 133, 1° comma, lett. b), il riparto di giurisdizione rinviene il proprio discrimine nell’esercizio, da parte dell’amministrazione, delle proprie attribuzioni, sicché le controversie relative alla fase prenegoziale pubblicistica, in cui è coinvolto un suo potere, pur se sottratto ad ogni discrezionalità, spettano al giudice amministrativo, mentre quelle relative alla fase contrattuale privatistica al giudice ordinario”*. In questa direzione, pertanto: le controversie sorte sulla fase di assegnazione dell’alloggio rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, laddove quelle nate in costanza di rapporto locativo (decadenza, ordine di rilascio, subentro, etc.) sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario;
- f) quanto, poi, ai canoni di eguaglianza e ragionevolezza, si veda T.a.r. per la Toscana, sez. II, ordinanza 23 aprile 2019, n. 600 (oggetto della News US n. 55 dell’8 maggio 2019, cui si rinvia per i riferimenti di dottrina e giurisprudenza), secondo cui: *“E’ rilevante e non manifestamente infondata la quesitone di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 1, lett. a), l. reg. Toscana n. 35 del 2015 per contrasto con l’art.3 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza in quanto prevede un medesimo trattamento per situazione diverse tra loro; in particolare non appare ragionevole che a fronte della diversità delle dimensioni delle cave la legislazione regionale toscana preveda un limite di tolleranza generale negli scavi, rispetto ai volumi autorizzati, espresso in termini quantitativi anziché in termini proporzionali alle dimensioni di ciascun sito estrattivo”;*
- g) sul principio di eguaglianza e sulla ragionevolezza delle scelte legislative, secondo l’elaborazione dottrinale classica, il controllo di ragionevolezza può dispiegarsi, in linea generale, secondo due diverse direttrici:
- g1) come controllo di ragionevolezza «estrinseca», conformemente alla sua derivazione dal principio di eguaglianza, cioè come il risultato di un giudizio relazionale, fondato cioè sul raffronto con un *tertium comparationis* (cfr. in dottrina, per i contributi classici: PALADIN, *Corte costituzionale e principio generale di eguaglianza*, in *Giur. cost.*, 1984, I, 219 ss.; ZAGREBELSKY, *Processo costituzionale*, voce dell’*Enciclopedia del diritto*, Milano, 1987, XXXVI, 558 ss.; SERGES, *Questione di legittimità costituzionale alla stregua del principio di eguaglianza ed individuazione del «tertium comparationis»*, in *Giur. it.*, 1989, IV, 3 ss.; BIN, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, 1982, 42 ss.);

- g2) come controllo di ragionevolezza «intrinseca», nel senso cioè di una valutazione circa la giustizia o la bontà in sé della legislazione e, quindi, di un'irragionevolezza risultante anche dalla stessa disposizione impugnata, isolatamente considerata, e non necessariamente dal confronto di quest'ultima con altra disposizione analoga (cfr., in particolare, in dottrina, ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, Bologna, 1988, 147 ss.; CORASANITI, *Principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, Milano, 1994; più di recente, in generale, cfr. MARTINEZ, *Diritto costituzionale*, Milano, 2013, XIII ed., 544 ss., nonché J. LUTHER, *Ragionevolezza (delle leggi)*, in *Dig. disc. pubbl.*, 1997, aggiornato al 2011);
- h) sull'applicazione dei criteri del sindacato di ragionevolezza al campo economico-finanziario, specialmente alla luce della nuova formulazione dell'art. 81 Cost., cfr. V. POLI, *Il controllo della Corte costituzionale (al tempo della crisi) sulle leggi in materia economica*, in *Foro it.*, 2014, V, 19, con riferimenti anche a giurisprudenza straniera, ove si propone "un test di ragionevolezza incentrato sull'attendibilità tecnico-finanziaria delle leggi in materia economica" (nell'ambito del quale "la necessità di recuperare l'equilibrio di bilancio non ha una prevalenza incondizionata sulle previsioni e gli interessi tutelati dalla Costituzione", tenendo presente che "le stesse politiche di equilibrio non possono essere perseguite ad ogni costo e contro la logica delle dinamiche più scientificamente consolidate della politica finanziaria fiscale ed economica in genere");
- i) sul tema della uguaglianza e ragionevolezza, in giurisprudenza cfr. altresì Corte cost., 21 febbraio 2019, n. 20 (oggetto della News US n. 28 in data 4 marzo 2019) secondo cui "è costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovendosi considerare adeguatamente, da parte del legislatore, il grado di esposizione dell'incarico pubblico al rischio di corruzione e all'ambito di esercizio delle relative funzioni, prevedendo coerentemente livelli differenziati di pervasività e completezza delle informazioni reddituali e patrimoniali da pubblicare, ed essendo altresì necessario, al fine di evitare che la compressione della tutela dei dati personali risulti priva di adeguata giustificazione, in contrasto con il principio di proporzionalità, operare una distinzione all'interno della categoria dei dirigenti amministrativi in ordine al livello di potere decisionale o gestionale esercitato".